

Sommario

Premessa

Parte prima - Credito d'imposta Transizione 4.0	6
---	---

Capitolo 1 - Ambito soggettivo	7
--------------------------------------	---

1.1 - Imprese	8
---------------------	---

1.2 - Esercenti arti o professioni	11
--	----

Capitolo 2 - Ambito oggettivo	12
-------------------------------------	----

2.1 - I requisiti della novità	13
--------------------------------------	----

2.2 - Beni in proprietà o in leasing	15
--	----

2.3 - Altri requisiti generali	16
--------------------------------------	----

2.4 - Beni materiali e dispositivi 4.0 (Allegato A)	17
---	----

2.4.1 - Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti	17
---	----

2.4.2 - Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità	23
---	----

2.4.3 - Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»	26
---	----

2.4.4 - Determinazione del costo del bene agevolato	27
---	----

2.4.5 - Parere tecnico in caso di incertezze	29
--	----

2.5 - Beni immateriali 4.0 (Allegato B)	31
---	----

2.5.1 - Software integrato in un bene materiale 4.0	37
---	----

Capitolo 3 - Misura del credito	38
---------------------------------------	----

3.1 - Diverse misure del credito spettante	39
--	----

3.1.1 - Misura del credito nel triennio 2020-2022	39
---	----

3.1.2 - Misura del credito nel triennio 2023-2025	42
---	----

Capitolo 4 - Effettuazione investimento	45
---	----

Capitolo 5 - Utilizzo del credito di imposta	50
--	----

5.1 - Sospensione compensazioni e comunicazione investimenti	57
--	----

5.1.1 - Comunicazione degli investimenti	59
--	----

5.1.2 - Esempio comunicazione di completamento degli investimenti immateriali	66
---	----

5.1.3 - Esempio comunicazione di completamento degli investimenti materiali	68
---	----

5.1.4 - Esempio comunicazione preventiva per investimenti materiali	70
---	----

5.2 - Interconnessione in un periodo successivo all'entrata in funzione	72
---	----

5.2.1 - Esempio compilazione dichiarazione redditi e F24 di compensazione	75
---	----

5.3 - I codici tributo in F24	78
-------------------------------------	----

5.4 - Limiti non applicabili	81
------------------------------------	----

Capitolo 6 - Scritture contabili	82
--	----

Capitolo 7 - Trattamento fiscale	84
--	----

7.1 - Esempi compilazione Modello Redditi SC	90
--	----

Capitolo 8 - Perizia, attestato o autocertificazione	92
8.1 - Perizia asseverata	96
8.2 - Autocertificazione del legale rappresentante	99
Capitolo 9 - Comunicazione al Mise fino al 30.11.2023	102
Capitolo 10 - Comunicazioni al GSE dal 29.04.2024	112
Capitolo 11 - Cumulabilità con altre agevolazioni	121
Capitolo 12 - Controllo e decadenza	124
Riferimenti normativi e prassi	131
Parte seconda - Credito d'imposta Transizione 5.0 e riduzione Ires	132
Capitolo 13 - Credito d'imposta Transizione 5.0	133
Capitolo 14 - Riduzione Ires per le imprese che investono nel 2025	141

Premessa

L'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30.12.2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La disciplina trova applicazione per gli investimenti effettuati a partire dal 16.11.2020, in continuità con il precedente intervento operato dall'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal "Piano nazionale Impresa 4.0".

Si ricorda che la citata legge n. 160/2019 ha previsto la trasformazione del beneficio, previsto dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d'impresa (o di lavoro autonomo), in forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.

Le novità più importanti introdotte dalla Legge di bilancio 2021 hanno riguardato: l'ampliamento dell'ambito oggettivo dell'agevolazione ai beni immateriali diversi da quelli di cui al citato Allegato B (anche detti "beni immateriali **NON** 4.0"); la maggiorazione della misura del credito d'imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione; l'aumento del limite massimo di investimenti ammissibili; le regole per la compensazione del credito d'imposta con la finalità di accelerarne la fruizione; la richiesta della perizia asseverata – e non più semplice – per i beni dell'allegato A e dell'allegato B.

L'articolo 1, comma 44, legge 30.12.2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) ha disposto, la proroga per il triennio 2023-2025 dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni (materiali ed immateriali) 4.0, riducendo la misura del credito spettante.

In ottica di monitoraggio delle risorse destinate all'incentivo, con l'art. 6 del D.L. 29.03.2024 n. 39 è stata introdotta una **comunicazione preventiva ai fini della fruizione dei crediti di imposta** relativi agli investimenti del 2023 e 2024.

Da ultimo, la legge 30.12.2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha introdotto una stretta rilevante al credito per i beni 4.0, **abrogando l'agevolazione per i beni immateriali 4.0 dal 2025** ed introducendo un **limite alle risorse stanziato per i beni materiali 4.0**, pari a 2.200 milioni di euro. Restano **ferme le misure preesistenti del credito** per le imprese che hanno versato acconti pari almeno al 20% con conferma degli ordini entro il 31.12.2024.

Si fornisce una panoramica dell'agevolazione con esemplificazioni di taglio pratico.

Parte prima

Credito d'imposta Transizione 4.0

Capitolo 1

Ambito soggettivo

Legislazione: Articolo 1, commi da 1051 a 1063, Legge 178/2020 così come modificato dall'articolo 1, comma 44, Legge 30.12.2021, n. 234, pubblicata nella GU n. 310 del 31.12.2021, Articolo 3quater, Legge 30.12.2021, n. 228 inserito dalla legge di conversione 25.02.2022, n. 15, Articolo 10, D.L. 27.01.2022, n. 4, Articolo 1, comma 423, Legge 29.12.2022, n. 197

1.1 - Imprese

Il credito d'imposta per i beni 4.0 è uno strumento volto a supportare ed incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

I soggetti **esercenti attività di impresa** possono beneficiare sia del credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali "tradizionali"** (beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0. di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016) in caso di investimenti effettuati entro il 31.12.2022, con coda al 30.06.2023 a determinate condizioni, sia del credito d'imposta per investimenti in **beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** secondo il modello "Industria 4.0" (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016).

Ambito soggettivo

Soggetti ammessi		Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Soggetti esclusi		Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Condizioni richieste		La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione: <ul style="list-style-type: none">• del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro• al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Soggetti ammessi

Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **indipendentemente** dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili al credito di imposta.

Soggetti ammessi
Imprese residenti nel territorio dello Stato
Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti
Enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata
Consorzi e reti di imprese (rete-soggetto e rete-contratto)
Imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Tuir
STP titolari di reddito d'impresa (commi 1056, 1057, 1057-bis, 1058, 1058-bis, 1058-ter, legge di bilancio 2021)

Soggetti esclusi

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16.03.1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12.01.2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8.06.2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Tipologia di soggetti esclusi
Liquidazione volontaria
Fallimento
Liquidazione coatta amministrativa
Concordato preventivo senza continuità aziendale
Altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16.03.1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12.01.2019, n. 14, o da altre leggi speciali

Procedimento in corso per la dichiarazione di una delle situazioni precedenti

Mancato rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore

Non corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC irregolare, anche detto "negativo", ossia richiesto e non rilasciato per irregolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili)




1.2 Esercenti arti o professioni

Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali "ordinari" (NON 4.0) è **ricosciuto anche agli esercenti arti e professioni** e ai **soggetti aderenti al regime forfetario**, oltre alle imprese.

Secondo le disposizione del comma 1061 della legge di bilancio 2021, sono ammessi a beneficiare del credito d'imposta **gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali NON 4.0**, cioè in beni "tradizionali" diversi da quelli materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, secondo il modello "Industria 4.0" (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016).

La Circolare n. 9/E del 23.07.2021 ha precisato che, in caso di **contemporaneo esercizio di attività professionale e d'impresa** non si ravvisano, in linea di principio, preclusioni alla maturazione in capo al medesimo contribuente di entrambi i crediti d'imposta (4.0 e NON) in relazione agli investimenti effettuati nell'ambito dell'attività imprenditoriale e di quella di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, attesa l'assenza di esplicite indicazioni di segno contrario nella disciplina agevolativa. Sarà cura del soggetto beneficiario, ai fini dei successivi controlli, provvedere, sul piano contabile e documentale, a separare correttamente le spese ammissibili considerate rilevanti per il calcolo del credito d'imposta.

Soggetti esercenti attività di lavoro autonomo ammessi

			Soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo
			Soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo in forma associata
			Associazioni tra professionisti

Si ricorda che il credito d'imposta spettante per i beni NON 4.0 non è stato prorogato. Pertanto, trova applicazione solo per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022, oppure 30.11.2023⁽¹⁾, a condizione che risulti versato almeno il 20% a titolo di acconto e sia stato accettato l'ordine da parte del fornitore entro la fine del 2022.

Nota 1 - Si ricorda che con la conversione in Legge 24.02.2023 n. 14 del D.L. 29.12.2022, n. 198, il termine di consegna "ordinario" del 30.06.2023 è stato spostato al 30.11.2023, con riferimento agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali NON 4.0 prenotati nel 2022.